INSTRVZIONI, E REGOLE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA'

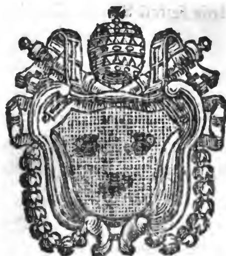
Da fondarsi nelle Città e ne' Luoghi

DELLO STATO ECCLESIASTICO

Oue non possono farsi Ospizij Generali

PER LI POVERI.





IN ROMA MDCXCIII.

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica.

Digitized by Google

Imprimatur.

Si videbitur Reuerendiss. P. Sac. Apost. Palatij Magist.

Sperellus Episcopus Interamnen.

Imprimatur.

Fr. Thomas Maria Ferrari Sac. Apost. Pal. Mag. Ord. Præd.

INDICE
DE' CAPI.

PARTE PRIMA.

Inſtruzioni delle Congregazioni di Carità.

PARTE SECONDA.

Regole delle Congregazioni di Carità, e de' Deputati al prouedimento de' Poueri.

INSTRV-

Digitized by Google

INSTRVZIONI

Delle Congregazioni di Carità da ſondarſi nelle Città e ne' Luoghi, oue non ſono Oſpizij per li Poueri.

PARTE PRIMA.

CAPO PRIMO.

Che coſa ſia vna Congregazione di Carità, & in che differiſca da vn' Oſpizio Generale.



A Congregazione di Carità è vn' adunanza di alcuni principali abitanti di vna Città, ò Luogo, la quale intende di leuar la mendicità, ſeparando da' falſi i veri Poueri, a' quali dà il neceſſario ſoccorſo ſpirituale, e temporale. E' differente dall'Oſpizio Generale, il quale rinchiude e nutriſce in vna caſa particolare, vna parte de' Poueri di vna Città, e ſoccorre nelle proprie abitazioni l'altra parte, che non è rinchiuſa: oue la Congregazione di Carità non rinchiude i Poueri in alcun luogo, ma ſolo con economia, e regola ſomminiſtra loro quanto baſta, per non eſſer forzati ad accattare. L'vno, e l'altra hà per fine di sbandir la mendicità, e l'infingardaggine, l'Oſpizio ſoccorrendo tutti i Poueri, come ſi è detto poc'anzi, e la Congregazione facendo l'iſteſſo, ma ſenza rinchiuderli in alcun luogo.

CAPO SECONDO.

La necessità di fondar Congregazioni di Carità ne' luoghi, oue non possono farsi Ospizij Generali.

1 GLi Ospizij generali, per molti che sieno, ristringendosi a' Poueri delle Città, oue sono, non possono addossarsi il peso di soccorrere quelli degli altri Luoghi e Terre, i quali sono i più bisognosi.

2. Vi sono più Diocesi, nelle quali non può fondarsi alcun' Ospizio Publico, per mancanza di Città bastante à simile fondazione.

3. Essendo i Poueri delle Città, e Luoghi, oue non posson farsi Ospizij Publici, i più abbandonati, e non potendo più andar nelle Città, oue sono detti Ospizij Publici, perirebbe la maggior parte di essi, per mancanza di sussidio, se ne' luoghi, oue sono, non si trouasse modo di proueder alle loro necessità.

CAPO TERZO.

Modo di stabilir le Congregazioni di Carità, e quali siano i Deputati, e Officiali di esse.

PEr fondar vna Congregazione di Carità, dopo essersi conferita la cosa con il Vescouo, Gouernatore, ò altri Ministri Pontificij nelle Prouincie dello Stato Ecclesiastico, si deue radunar la Communità nella Chiesa, & in vna Predica esporsi la necessità, e l'importanza di tal fondazione, e i vantaggi spirituali e temporali, che ne risulteranno a quel luogo. Poi dopo la Predica si procede alla nominazione de' Deputati, i quali sono di due sorti, gli vni per ragione della loro dignità & officio, e questi sono perpetui; e gli altri per elezione, e questi debbono mutarsi ogni anno, essendo però libero alla Congregazione il far con-

continuare tutti, ò parte di quelli, che si giudicano necessarij. I Deputati per ragione di officio sono ordinariamente tra gli Ecclesiastici, il Vescouo, ò suo Vicario, la prima Dignità, il Curato, e quando sono molti Curati, vno di essi à vicenda e per ordine ogni anno, e tra'Secolari il Gouernatore, Magistrato, e capo della Comunità. I Deputati d'Elezione son quelli scielti dalla Congregazione tra gli altri abitanti, huomini da bene, onorati, e zelanti per li Poueri, e che habbiano il commodo di attender à quest'officio. Il numero di questi Deputati deue esser più, e meno, secondo il numero degli abitanti della Parrochia, per esempio in vna di 7. in 800. Communicanti, se ne nominano otto, ò dieci, e più, e meno nell'altre, doue siano più, e meno Communicanti.

Stabilita che sia la Congregazione con atto autentico sottoscritto da' principali del Luogo, si distribuiscono a'Deputati le cariche, che riguardano il sussidio, e prouedimento de' Poueri, dandosi a ciascuno di essi, vno, ò più officij a proporzione della sua abilità.

Si elegge vn SEGRETARIO, il quale in vn registro destinato a questo effetto scriue tutte le deliberazioni della Congregazione, & in vn'altro registro tutte le famiglie, che domandano aiuto, le propone alla Congregazione per esaminarle, e nota quello, che si risolue da'Deputati alla pluralità delle voci.

Vn RICEVITORE, il quale tiene, e rende conto di tutte le limosine, che riceue per li Poueri, niente riceue, che non noti, e faccia notar e sottoscriuere nel libro da quel medesimo, che glielo porta: sicome non dà mai cosa alcuna, se non con ordine della Congregazione, alla quale ogni tre mesi rende conto dell'Entrata, e dell'Vscita.

Vn DISTRIBVITORE DEL PANE, il quale hà cura di farne la douuta prouisione ogni settimana. La distribuzione si fà ogni Domenica alla porta della Chiesa, ò in qualche altro luogo publico a'Poueri, de'quali riceue la lista dalla Con-

Digitized by Google

gregazione. Non si fà, se non dopo la Dottrina Christiana, e dopo presa l'informazione de' loro portamenti, essendone esclusi tutti quelli, che senza scusa legitima mancano alla Dottrina, e quei che non viuono da buoni Christiani.

Vn Deputato de' Poveri Passaggieri, che domandano aiuto, il quale gl'interroga, gli esamina, e fà dar loro la limosina, che chiamano il passaggio, se la meritano, e minaccia la prigione, e li fà effettiuamente arrestare, se conosce; che sono vagabondi.

Vn Deputato de' Poveri Ammalati, de' quali esamina il bisogno, & ordina che siano aiutati.

Vn Deputato de' Poveri Vergognosi, il quale s'informa segretamente della loro qualità, e de' loro bisogni, e somministra di nascosto quel, che stima esser conforme all'intenzione della Congregazione, la quale si rimette alla sua coscienza, e rettitudine, limitando perciò la quantità delle limosine per impedirne l'abuso.

Vn Procvratore, o Avvocato, il quale hà la soprantendenza degli affari della Congregazione, di sostener l'interesse de' Poueri, di riscuotere i legati pij, & altri doni fatti loro, e di difendere ancora i diritti de' Poueri nelle occasioni straordinarie, quando si facesse loro qualche ingiustizia.

Vn Gvardarobba, che haurà cura de' mobili per seruizio de' Poueri, e li darà, e presterà a chi ordinerà la Congregazione.

In ciascun luogo la Congregazione può nominar altri Officiali, e Ministri, secondo il bisogno, e nell'esercizio della loro carica, deono tutti conformarsi alle Regole, & Ordini stampati con l'approuazione de' Superiori temporali, e spirituali. Nelle Parrochie grandi si radunano vna volta la settimana, e nelle picciole ogni quindeci giorni. Vanno all'adunanza in confuso, e senza ordine di precedenza, come alla Santa Communione. Ogni deliberazione si prende alla pluralità de' Voti, & il numero de' Deputati necessa-

rij

rij a deliberare, e conchiudere qualche cosa, deue determinarsi dalla Congregazione.

Per impedir il mendicare nelle Città, & altri Luoghi, si stabilisce vn'Vsciere, ò Sergente, salariato e protetto dalla Congregazione, il cui officio sarà di fermar i Poueri passaggieri, e presentargli al Deputato per esaminarli. Seruirà ancora per l'esecuzione degli ordini, che riceue dalla Congregazione.

CAPO QVARTO.

Assegnamenti delle Congregazioni di Carità.

IL primo è, che pochi luoghi vi sono, che non habbiano qualche entrata particolare per li Poueri, e doue non sia l'obligo di qualche limosina regolata. E queste limosine, che prima delle Congregazioni di Carità ò non si distribuiuano, ò si distribuiuano malamente, e senza economia, si riscuotono, e dispensano con fedeltà e accuratezza, a' veri Poueri esaminati dalla Congregazione.

Il secondo assegnamento consiste nelle cerche, che si fanno le Domeniche, e le Feste alle porte delle Chiese, e che si consegnano al Riceuitore.

Il terzo, nelle cerche, che i Deputati procurano di far di tempo in tempo per le case, e alla campagna nel tempo delle ricolte, le quali crescono e abbondano, dopo che gli abitanti credono, non hauer i Poueri più libertà di venir a chieder loro con importunità la limosina.

Il quarto, nelle contribuzioni liberali, che il Vescouo, e il Magistrato procureranno, che si facciano da quei che posseggono beni considerabili in vna Parrochia oue non risiedono, rappresentando, ò facendo loro rappresentare da qualche persona di qualità, la necessità de' Poueri, & il buon vso delle limosine date per solleuamento de' medesimi.

Il quinto prouiene da' legati pij, fatti da i viui, e da mori-

ri-

Digitized by Google

ribondi persuasi della buona e fedele amministrazione de' beni, che lascieranno per li Poueri.

Si può aggiungere per sesto il lauoro de' Poueri, i quali lasciando la vita otiosa, dalla Congregazione di Carità sono obligati a lauorare, e spender vtilmente il tempo, che perdeuano accattando per le strade, e alle porte delle Case. A questo lauoro s'hà riguardo, quando s'ordina il sussidio, che ogni settimana si dà a' particolari.

CAPO QVINTO.

Congregazione Generale eretta nella Città capitale di ciascuna Diocesi per mantenimento, e gouerno delle Congregazioni particolari delle Parrochie.

DOpo la fondazione d'vna Congregazione di Carità in ogni Parrochia d'vna Diocesi, deue il Vescouo nel luogo della sua residenza stabilir vna Congregazione Generale, che habbia la soprantendenza di tutte le Congregazioni particolari delle Parrochie della Diocesi, e di pensar, e attender alla conseruazione, auanzamento, e perfezione delle medesime.

Questa è composta di quel numero di Deputati, che si stima necessario, i quali regolarmente si radunano ogni mese vna volta, e più spesso, se occorre. Si diuide la Diocesi, quando è grande in varij Segretariati, a' quali le Congregazioni particolari comprese in essi indirizzano le lettere, che scriuono alla Congregazione Generale. Il Segretario riferisce il tenore delle lettere all'Adunanza, e da essa intende quel che deue rispondere. Ciascuna Congregazione particolare deue scriuere ogni sei mesi, e render conto del suo stato alla Generale.

Quando la Congregazione Generale intende, che qualche Congregazione particolare stenta a mantenersi, ò per colpa de Deputati, ò per mancanza di limosine, vi prouede

per

per mezzo del Vescouo, ò del Gouernatore, ò d'altri, ò con qualche limosina straordinaria, che le procura.

CAPO SESTO.

Vantaggi, che risultano alla Chiesa, e allo Stato, da questa sorte di fondazioni.

IL primo vantaggio è, che i Poueri non hauendo alcuna educazione, e qualche volta alcuna religione, sono alleuati nel timor santo di Dio, e nell'obbedienza e ossequio, che deono a'Superiori, essendo diligentemente osseruati i lor portamenti, e non essendo soccorsi, se non viuono da buoni Cristiani.

Il secondo, che per mezzo di queste fondazioni lo Stato si vede sgrauato e libero da numero infinito di vagabondi, e scelerati, cagione di mille disordini, e atti a commettere qualsiuoglia sorte di furfanteria.

Il terzo, che per osseruazione fatta, non vi è Parrochia, in cui, vna per l'altra, non muoiano due persone l'anno, per mancanza di sussidio, com'è noto alle persone caritatiue, e per conseguenza in vno Stato di 10. mila Parrochie ne muoiono di necessità 20. mila: e con queste fondazioni s'impediscono tali perdite, e vengono a conseruarsi tanti sudditi allo Stato, gran numero d'artefici alle Città, seruitori alle Famiglie, e lauoratori per la Campagna.

Il quarto, che riducendosi dalle Congregazioni di Carità i Poueri a'soli veri Poueri, se ne diminuisce il numero più della metà, e per conseguenza è più facile alle Parrochie il somministrar le limosine bastanti al lor mantenimento. Poiche se pe'l passato si è trouato di che nudrire tutti i Poueri indifferentemente falsi, e veri, molto più si trouerà da mantenere i soli veri Poueri separati dagl'infingardi, e vagabondi. Questo discernimento dee esser la prima cura de' Deputati delle Congregazioni di Carità, perciochè come dice il celebre Autore della Vita Contemplatiua, rapporta-

to nel Concilio d'Aquisgrana, i Poueri, che possono viuere del frutto delle loro mani, e lauoro, non deono domandare quel che gli ammalati, e i deboli hanno da riceuere, accioche la Chiesa, la quale può somministrare il necessario a' veri bisognosi, oppressa da quelli, che pigliano senza necessità, non si renda impotente à soccorrere quelli, a' quali ella deue il suo soccorso.

Il quinto si caua dalla diligenza, ch'vsa la Congregazione di Carità, non solo di metter i Poueri all'esercizio, e lauoro, al quale sono atti, ma eziandio di cercare con ogni industria gli assegnamenti delle limosine, di conseruarle, e d'impedirne il mal'vso: il che per grazia della diuina prouidenza s'ottiene sempre con tanta felicità, che tali assegnamenti non mancan mai nelle Congregazioni particolari, ò si supplisce dalla Generale.

CAPO SETTIMO.

Felice successo di queste Fondazioni in molte Diocesi.

IL P. Honorato Chaurand, e P. Andrea Gueuarre della Compagnia di Giesù, i quali hanno fondati più di 120. Ospizij nelle maggiori Città della Francia, sono stati impiegati alla fondazione d'vn grandissimo numero di queste Congregazioni di Carità in più di quaranta Diocesi dell'istesso Regno, alcune delle quali contengono più di 500. Parrochie: e i Popoli, che prima stimauano impossibile quest'impresa, dopo hauerne veduta la riuscita, hanno confessato ch'era assolutamente necessaria, e ammirato il modo, e facilità dell'esecutione.

I Vescoui, che riguardano i Poueri, come vna delle porzioni più preziose della loro gregge, e la cura dell'aiuto temporale, e spirituale di essi, come vna dell'opere più importanti della sollecitudine Pastorale, hanno mostrato grandissimo zelo per sì fatte fondazioni.

Al-

Digitized by Google

Alcuni hanno ſtabilite Congregazioni di Carità in tutte le Parrochie della loro Dioceſi, & vna Congregazione generale nella Città della loro reſidenza: e con giubilo, e mille benedizioni del Popolo, ſi vede da tutti i luoghi interamente sbandita la mendicità, e ottimamente ſoccorſi tutti i Poueri, ſani, ammalati, vergognoſi, e paſſaggieri. Di maniera che è quaſi impoſſibile, che alcuno priuo di ſuſſidio vi muoia, ò ſia in vn'eſtrema neceſſità, e vi ſucceda alcun caſo compaſſioneuole, come quello, che traſiſſe il cuore di San Gregorio il Grande, quando inteſe, ch'vn pouerello era morto di fame, e ſenza aiuto.

Alcuni altri hanno fondati non ſolo Oſpizij generali per li Poueri nelle loro Città, ma etiandio Congregazioni di Carità nelle Parrochie principali, per eſempio e modello a tutte l'altre, oue penſano di ſtabilirne.

Ve n'hà di quegli, che non hanno fatto altro che Congregazioni di Carità, sì nella Città della loro reſidenza, sì nell'altre principali della loro Dioceſi, ſtimandole non meno profitteuoli, che gli Oſpizij Generali. Queſte Congregazioni ſono riuſcite così felicemente, che ſe da vna parte ſi conſidera il gran numero de'Poueri da eſſe aiutati, e a cui hanno ſaluata la vita, l'attenzione, e puntualità de'Deputati nelle adunanze, nelle cerche, e nell'eſecuzione degli ordini; e dall'altra il poco, che queſte Congregazioni haueano quando ſi cominciarono; ſi può dire ſenza amplificazione eſſer queſt'opera di Dio, e vn'effetto viſibile della ſua Gratia, e Onnipotenza.

Non vi è luogo tanto miſerabile, in cui non ſi poſſano far di queſte Fondazioni, ed vna proua più che euidente ſi è, che ſe ne ſono fatte in molte Parrochie ſopra Montagne poco meno che inacceſſibili, e nondimeno vi ſi mantengono, e vanno ogni dì di bene in meglio.

RE-

REGOLE

Della Congregazione, e de' Deputati destinati al prouedimento de' Poueri.

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

Regole Generali della Congregazione.

1 Stabilita che sia la Congregazione, si deue passar all'esamina de' Poueri secondo l'istruzione posta qui sotto. Deuesi ancora determinar il giorno della settimana, nel qual si distribuirà loro il pane publicamente, e dipoi pregare il Gouernatore, che ordini, e comandi à tutti i Mendici forastieri di vscir dalla Parrochia in termine di 24. hore, e proibir a quelli del Luogo di accattare dal giorno della distributione, e agli abitanti di dar loro la limosina sotto le pene, che egli stimerà conueneuoli. E se qualcuno contrauiene, è necessario, che la Congregazione lo faccia arrestar in qualche luogo, doue non segli darà per due, ò tre giorni, che pochissimo pane. Vi è alle volte nella Parrochia persona di autorità, che ferma questi Mendici senza altra forma di giustizia, e quando si sono fatti digiunar in questo modo, mettono paura a' compagni, raccontando la loro disgratia.

2. E' necessario ancora, che i Deputati conuengano tra loro del giorno, e del luogo della loro adunanza, e del numero de' Deputati, che vi deuono essere per conchiuder qualche cosa. Ordinariamente deuono essere almeno sette per gli affari più importanti, e cinque per gli altri. Quando il Luogo passa 800. Communicanti, si raduna vna volta

la

Digitized by Google

la settimana, e per l'ordinario la Domenica, al fine della Messa solenne, ò de' Vespri, nella sagrestia, ò in altro luogo vicino alla Chiesa, e quando vi sono meno Communicanti, non si raduna, se non di quindici in quindici giorni.

3. Si deue anche conuenire della qualità de' Poueri forastieri, che si deuono aiutare nella Parrochia, se non vi sono nati.

4. In alcuni luoghi non si souuengono i sani, se non sono abitanti della Parrochia per tre anni, in altri per cinque. Si osseruerà il costume del Gouerno del paese, ò non essendouene, la Congregazione determinerà il tempo.

5. Tutti i Deputati sappiano, che alcuno d'essi nulla può deliberar solo, per l'aiuto de' Poueri, ma tutto dee determinarsi nella Congregazione alla pluralità delle voci.

6. Douendo il Riceuitore render conto ogni tre mesi alla Congregazione, quando questa non hà il comodo di riueder' i conti, nominerà tre Deputati per questo, i quali prima di saldarli douranno farne la relatione alla medesima.

7. Si osseruerà rigoroso segreto di tutto ciò, che si delibererà nella Congregazione, e massimamente quando si tratterà dell'interesse di qualche particolare.

CAPO SECONDO.

Regole degli Esaminatori de' Poueri, che domandaranno d'esser souuenuti.

1. A Tutta la Congregazione de' Deputati, ò a quelli destinati da essa a quest'effetto, in numero almeno di cinque, appartiene l'esaminare il bisogno de' Poueri, e determinare il loro sussidio.

2. Non deue ordinarsi alcun sussidio regolato a' Poueri abitanti del Luogo, se non vi hanno dimorato il tempo prescritto dalla Congregazione.

3. Quelli che esaminano il bisogno de' Poueri, si ricorderanno, che non sono padroni delle limosine, ma semplici

Ecò-

Digitized by Google

economi, e dispensatori, e che se ne danno a qualcuno, il qual giudichino in coscienza non hauerne necessità, le rubano a'bisognosi, e sono tenuti alla restituzione di tutto ciò, che per colpa loro si haurà dato del bene de'Poueri. Quelli ancora peccano, che per motiuo di abborrimento, ò di vendetta, non ne danno a chi la merita.

4. Esaminando quelli, che domandano aiuto, non deono crederli poueri, perche non habbiano molto, ò perche non habbiano punto alcun bene, ma conuiene esaminare, se hanno l'età, e le forze per guadagnar il pane: nel qual caso non bisogna stimarli poueri, ma mandargli a lauorare. In questo numero deono mettersi tutti quelli, che stanno bene, da 12 e 13 anni sino a 60 e 65. Quanto a' fanciulli di 10 a 12 anni in alcuni luoghi, oue è in vso il lauoro della lana, lino, e merletti, possono guadagnarsi il vitto; in altri non lo possono, e in ciò deue osseruarsi il costume del luogo, oue sono. L'istesso deue dirsi de'Poueri, che hanno passato 60 e 65 anni, delli stroppij delle gambe, che hanno libero l'vso delle mani, degli ammalati di febre quartana, ò mal caduco, che possono guadagnar almeno vna parte del loro nutrimento.

5. Gli Esaminatori si ricorderanno altresì, che non è carità il dare a vn Pouero più che non si può, ò non se gli deue, ma più tosto vna specie di crudeltà verso vn'altro Pouero, poiche dopo hauer dato troppo a quello, non si haurà da poter dar a questo, il quale morirà per mancanza di aiuto.

6. Vn'huomo e vna donna, che sono in età da lauorare, possono guadagnarsi il vitto, e ciascun di loro lo può altresì guadagnare per vn figliuolo. E' vero, che se la donna è grauida di sei ò sette mesi, ò nutrice d'vn figliuolo, che non habbia passato vn'anno, non può guadagnar quanto vn'altra del tutto libera, se l'occupazione sua non è facile, come sarebbe di vender frutti, ò merci in vna bottega, ò altro simile impiego. Se l'huomo è artegiano può guadagnar il pane, al meno per due figliuoli, anche più, quando il lauoro abbon-
da,

da, e fà vn mestiero, nel quale i figliuoli di noue e dieci anni possono aiutarlo.

7. Non deue ordinarsi a'Poueri sani, che pigliano la limosina publica, se non pane, e non mai danaro, perche non l'impieghino in cattiuo vso, e dopo hauerlo speso non siano costretti a mendicare. Se il Pouero deue esser'interamente soccorso, se gli dà vna libra di pane al giorno, il quale basta per assicurarlo dalla morte, non intendendo la Congregazione di Carità di nudrirli grassamente, quando ella non hà da poter dare maggiori limosine. E se aiutasi qualche capo di famiglia, che habbia parecchi figliuoli piccoli, quando gli si dà il pane per lui, se gli dà il modo di spendere in qualche cosa per li suoi figliuoli, il danaro, che costerebbe quel pane.

8. Se i vicini hanno qualche auanzo di minestra, ò carne, e habbiano la diuozione di darlo a que'Poueri, a'quali la Congregazione non dà altro, che pane, non contrauerranno al Bando, che proibisce di dar la limosina a'Mendicanti, purche questi non vadino a domandar di porta in porta detti auanzi: nel qual caso nulla conuiene dar loro, ma deuono hauer'vn viglietto de'Deputati, e aspettar d'esser'auuisati nelle proprie case, d'andar a pigliarli, ò che loro si portino.

9. Se si esamina qualche Pouero, che sia ammalato, non se gli dee ordinar pane, quando non ne habbia bisogno, ma per tutto il tempo della malattia raccomandarlo al Deputato degl'Infermi, e se quest'ammalato hà piccoli figliuoli, che egli soleua nudrire con le sue fatiche, conuerrà ordinar per essi pane, quanto bisogna, durante la malattia del padre.

10. Conuiene dar meno sussidio a'Poueri nell'Estate, e nel tempo, che possono lauorare, quando sono robusti, che nell'Inuerno, quando non hanno impiego, sì perche non s'auuezzino all'infingardaggine, sì per risparmiar loro le limosine, per quando ne hauranno più bisogno.

11. Può darsi grano, in cambio del pane, nel paese, doue

Digitized by Google

questa sorte di limosina sarà più commoda a'Poueri, e alla Congregazione, come auuiene, quando il numero de'Poueri è assai piccolo, ò stanno molto lontano dal luogo, oue suol farsi la distribuzione publica:

12. Se qualche orfanello viue alle spese della Congregazione, si procurerà trouargli qualche impiego onorato per seruire, e se lo ricusa, se gli leuerà la limosina. Se è ancor fanciullo, si cercherà di darlo a nudrire, a qualche abitante, con promessa, che quando sarà grande, paghèrà la spesa, che haurà fatta per lui nella sua fanciullezza: al che si obligherà la Congregazione, come si obligherà parimente di rifargli i danni, in caso, che egli morisse nella fanciullezza, ò fatto grande mancasse alla sua parola.

13. Se accade, che qualche minore sia abbandonato da suoi parenti ricchi, ò dal suo Tutore, ò che alcune persone rimaritate lascino i lor figliuoli del primo letto, ò che i figliuoli, che sono commodi, non soccorrano, come possono, i loro parenti auanzati nell'età, ò che alcuni padri dissoluti, e beuitori si scarichino sopra la Congregazione, della spesa di alimentare i loro figliuoli, si farà ricorso al Gouernatore del Luogo per prouederui. E l'istesso farassi per li figliuoli esposti, ò proietti, se si verrà in cognizione di quelli, che sono tenuti a nudrirli.

14. Se i Deputati s'accorgono, che i Poueri da loro soccorsi facciano vita scandalosa per impurità, per vbriachezza, ò per vendetta, ò che non frequentino i Sagramenti, ò non interuengano co'loro figliuoli alla Dottrina Christiana, pregheranno il Curato di auertirli, e se non s'emendano, si leuerà loro la limosina. A quest'effetto quando si esamina vna famiglia, a cui s'ordini di dispensar del pane, si noterà il nome, e numero di tutti i domestici di essa famiglia, a'quali deue seruir quel pane, e che sono sopra i sei anni, acciochè il Distribuitore, leui il pane di quelli, che non assisteranno alla Dottrina, ò alla Messa, auanti la distribuzione.

15. Nelle Parrochie grandi, che sono commode, ò che hanno

hanno qualche entrata per li Poueri, la Congregazione cercherà di ſtabilirui qualche caſa a pigione, ò in preſtito per metterui gli ammalati, acciochè ſiano meglio aiutati, e più preſto guariti, mantenendoui qualche perſona, che ne habbia cura.

16. Si trouano Poueri, che non domandano aiuto, ſe non quando ſono ſenza impiego; allora conuiene, che gli Eſaminatori cerchino di procurarne loro, dando a queſt'effetto commeſſione a perſone caritateuoli, di cercarne, e di far anteporre quei della Parrochia, che lauorano bene agli altri operarij, che vengono di fuori.

17. Se alcuni Poueri hanno gran biſogno d'abiti, ò biancheria, gli Eſaminatori raccomanderanno a quelli, che vanno alla cerca, di procurarne loro, in caſo che il Guardarobba non ne habbia per eſſi.

Gli Eſaminatori auuertano, che quando ſi tratta di proibir del tutto il mendicare, come ordina Sua Santità, conuiene dare a ciaſcun pouero il biſogneuole, per non morir di fame, altrimenti hà ragione, e diritto naturale di domandarlo. Perciò non biſogna dire, come alcuni, che prima di determinar quel che s'hà a dar a ciaſchedun Pouero, conuiene ſapere la quantità delle limoſine, che ſi raccoglieranno, perochè qualunque quantità ſi raccolga, ò ſe gli dee permetter l'accattare, che vuol'impedirſi, ò conuiene dargli il neceſſario, e ſe non s'hà capitale, che baſti, conuiene trouar' il modo d'hauerne, per obbedir all'intenzione, e ordini del Pontefice.

CAPO TERZO.

La maniera di ſcriuere, e di eſaminare i Poueri della Parrocchia, che domandano aiuto.

1. NOn eſſendo la Congregazione di Carità ſtabilita, ſe non per conoſcere e aiutar' i Poueri, non vi hà coſa più importante per farli ben conoſcere a tutti i Deputati, che deuono giudicarli, e farli ſcriuere, ſecondo l'iſtruzio-

ne seguente, essendo certo, che trascurandosi qualche circostanza, non sarà mai ben fatta l'esamina, nè la Congregazione regolare. Nel che ordinariamente mancano i Segretarij, che scriuono i Poueri, contentandosi di notar il lor nome, col supposto, che conoscendogli essi bene, debbano etiamdio conoscergli tutti gli altri Deputati.

2. Per far dunque il catalogo de' Poueri, specialmente, quando si comincia in vna Parrochia la Congregazione di Carità, si và ne' luoghi, oue dimorano, per notar quelli, che domandano sussidio, e si auertiscono dal Banditore publico, ò pure dal Curato di trouarsi co' loro domestici in vn luogo assegnato; ò finalmente quando si hà fretta di cominciar la fondazione di Carità, s'interrogano quelli della Parrochia, che li conoscono, perche diano l'informazione necessaria.

3. Quando si comincia questa fondazione non si scriuono quelli, che non hanno mai accattato, nè riceuute limosine in publico, se non si conosce, che siano caduti in necessità: non si scriuano nè anche i Poueri Vergognosi, che sono di tal condizioue, che non possono con riputazione domandar, nè riceuer publicamente la limosina, ma si notano separatamente in vna lista segreta, la quale si dà al Deputato de' Poueri Vergognosi, acciochè di nascosto gli aiuti. Sopra di che conuiene stare auuertito di non metter in questa nota i Poueri superbi, cioè lauoranti, ò artegiani, che non sono d'vna condizione, che debbano nasconder la loro pouertà.

4. Se i Poueri sono nati nella Parrochia, non si esprime punto, ma se sono venuti altronde, si dee notar il luogo della nascita, e specificar da quanto tempo sono venuti, e se sono venuti a mendicare, il che si può sapere da' loro vicini, quando si hà dubbio della sincerità di questi Poueri.

5. Benche in vna Famiglia non vi sia, se non vn domestico, che accatti, ò domandi soccorso, bisogna scriuerli tutti, acciochè la Congregazione giudichi, se questi sono in istato, e obligo di aiutarlo, ò se conuerrà, che sia soccorso dalla Congregazione.

Quan-

6. Quando si scriue vna famiglia, bisogna sempre cominciar dal capo, e notar' il nome, e cognome, ed anche il sopranome, sotto cui è più conosciuto dagli Esaminatori, l'età, mestiero, ò professione, benche non l'eserciti più, e l'infermità, come anche bisogna scriuere l'età, e l'infermità della moglie, e il numero, l'età, e infermità de' figliuoli, specificando tutte le circostanze, conforme si nota al Capo del Segretario.

7. Quando si scriue questo catalogo, s'hà da far in vn libro grande, doue siano larghe margini da poterui scriuere ciò, che ordinerà la Congregazione sopra l'esamina di ciascun Pouero. E per la medesima ragione conuiene altresì lasciar la distanza di due, ò tre dita da vn'articolo all'altro.

8. Il Segretario osseruerà la medesima regola fra l'anno, quando scriuerà i Poueri, che verranno per chiedere aiuto. E se ve n'hà, quando si comincia la fondazione, che vogliono farsi scriuere, non perche all'ora siano in necessità, ma perche temono di caderui in altro tempo, ò d'ammalarsi, dirà loro, che se ciò accaderà, si faranno scriuere all'ora, e si proporranno agli Esaminatori.

9. Se quando si scriuono i Poueri, accade, che si mormori contro di essi, come contro persone, che si credono non hauer bisogno di limosina, il Segretario farà intendere, che non si scriuono per darla loro, ma solamente per proporli agli Esaminatori, i quali giudicheranno se ne sono degni, e si condannaranno a non hauerla, nè a domandarla, se non la meritano.

CAPO QVARTO.

Esempio della maniera di scriuere, e d' esaminar i Poueri, che domandano aiuto.

Pietro N. sopranomato la Rosa, calzolaro d'anni 70. quasi cieco. Giouanna N. sua moglie dell'istessa	*Si daranno loro ogni settimana dodeci libre di Pane.*

età, Parrochia N. Strada N. Casa N. senza figliuoli, e poueri mendici.

Giouanni N. di sedeci anni venuto nella Parrochia N. sei mesi fà, mendico, & ammalato di scrofole.	*Rimandato alla sua Parrochia.*
Giacomo N. lauorante vedouo d'anni 30. ammalato da otto giorni, di febbre continua, con due figliuoli. Pietro di 4. anni, e Giouanna di 6. Parrochia N. Strada N. non hà mai accattato.	*Durante la malattia raccomandato al Deputato de' Poueri infermi, e intanto per li figliuoli, dodeci libre di pane.*
Andrea N. Orfano di cinque anni, che accatta, e dorme sotto i portici, ò alle porte, hauendo nella Parrochia vn Zio ricco, che non l'aiuta. Parocchia N. Strada, N.	*Il Riceuitore pregherà il Gouernatore fara condannar il Zio ad aiutarlo. Intanto otto libre di Pane.*
Giouanni N. sopranomato Giouannino, lauorante di 45. anni, Caterina N. sua moglie dell'istessa età, hanno cinque figliuoli, il primo Pietro seruitore, Maddalena femina d'anni 12. cieca, Anna di dieci, e Carlo, e Nicolò sotto 4. anni. Parrochia N. Strada N.	12. *Libre di Pane.*
Vgo N. di anni 12. cieco, è stroppio d'vna gamba, non potendo caminare, portato dalla Parrochia 12. miglia lontano per cercar la limosina.	*Il Riceuitore darà ordine, che la sua Parrochia lo mandi a pigliare a sue spese, ò che vi si porti a spese della medesima Parrocchia, ò se non lo può conseguire, a spese della Congregazione.* *Intanto 8. libbre di*

Giu-

pane per lui, e per quelli, che ne hauranno cura sino al suo ritorno.

Giuseppe N. orfano d'anni 15. senza parenti, che hà lasciato vn seruizio, e non ne vuole cercar altro; volendo piùtosto mendicare. Parrochia N. Strada N.

Il Signor Deputato è pregato procurargli vn' impiego, e se non l'accetta, sarà ributtato.

Intanto 4. lib. Il pane.

Renato N. d'anni 40. rimaritato con Berta d'anni 35. non hà se non vn figliuolo del primo letto, Pietro di noue anni, che la matregna hà scacciato di casa, e và accattando. Parrochia N. Strada N.

Il Riceuitore pregherà il Gouernatore farli condannar a ripigliar il figliuolo, e a rimborsar la Congregazione di quel che spenderà al mantenimento del medesimo.

Intanto 6. libbre di pane.

Francesca N. orfana d'anni 12. serua, non hauendo nè biancheria, nè abiti, quasi ignuda, senz'alcun modo d'hauerne, perche quelli, che la tengono per carità sono quasi poueri, come è ella. Parrochia N. Strada N.

I Cercatori della contrada, oue stà, procureranno di cercarle qualche biancheria, e vestito, che manderanno per questo al Guardarobba.

CAPO QVINTO.

Esempio de gli errori, che si sogliono fare, scriuendo i Poueri, e la maniera di correggerli.

Errore.	*Si corregga.*
La Vedoua di N. carica di parecchi figliuoli poueri.	Giouanna N. Vedoua di Pietro N. d'anni 40. tessitore carica di 4. figliuoli Girolamo d'anni 20. in-

seruizio, Marta d'anni 10 stroppiata, e Giouanna di 6 anni, e Francesca di 4 Parrochia N. Strada N. Marta, e Giouanna accattano per le strade.

Dodici libbre di pane.

Errore.

Il Figliuolo di Giouanni la Violetta stroppio, e mendico.

Si corregga.

Giouanni N. sopranomato la Violetta calzolaro di Anni 60. e Anna sua moglie d' anni 50. hanno tre figliuoli Vgo, e Pietro di 20 e 25 anni, del mestiero del padre, i quali lauorano con lui, e Paolo d'anni dieci stroppio, e mendico.

Ributtati.

Errore.

La Montagna pouero giouane, e mendico.

Si corregga.

Luigi N. sopranomato la Montagna orfano di anni 16 stroppiato della mano sinistra, venuto quà tre mesi sono per mendicare.

Rimandato alla sua Parrochia.

Errore.

Gli Orfani di N. che sono molto poueri.

Si corregga.

Giacomo N. orfano di 13 anni, Giuseppe suo fratello di 9, e Margarita sua sorella di 8, che non hanno parenti, nè ricouero.

Il Riceuitore procurerà impiego al più grande, e qualche famiglia che pigli cura degli altri due, con piccola ricompensa.

In tanto 14 libbre di pane.

CA-

Digitized by Google

CAPO SESTO.

Regole del Segretario.

1. HAurà vn libro, doue scriuerà il nome de' Poueri, che accattano, e domandano d'essere scritti, senza rifiutare alcuno: poiche non istà a lui, ma a tutta la Congregazione il giudicare se deue esser ributtato, ò soccorso, e si ricorderà di scriuerli specificatamente nel seguente modo. 1. Il nome del capo della familia. 2. Il cognome. 3. Il sopranome se ne hà. 4. L'Età. 5. Il mestiere, ò altra professione, benche non l'eserciti più. 6. L'infermità. 7. Il nome, sopranome, età, & infermità della moglie. 8. Il numero de' loro figliuoli in generale. 9. Il nome, età, esercitio, & infermità di ciascheduno di loro. 10. I beni mobili, e stabili, che hanno. 11. Se hanno accattato, e da quanto tempo. 12. Se sono natiui, ò venuti di fuori; e bisogna notare da quanto tempo, & il luogo della nascita. 13. La Parochia. 14. La strada, e la casa doue abitano.

2. Haurà vn libro, doue scriuerà le deliberazioni di ciascuna Congregazione, e se vi si delibera cosa, di cui debba esser auuisato qualche particolare, che non sia nella Congregazione, massimamente, quando si raccomanderà qualche negozio al Gouernatore, ò qualche infermo a' Deputati, che deono hauerne cura.

3. Darà al Distribuitore del Pane la lista de' Poueri, a' quali la Congregazione ne fà dispensare, e lo auuiserà, quando la medesima Congregazione l'accrescerà, ò diminuirà a qualcheduno.

4. Haurà pensiere di esporre alla sagrestia, ò in altro luogo, che il Curato, ò Deputati stimaranno proprio, il Catalogo delle persone, che deuono far la cerca per li Poueri nella Chiesa, ò nelle case, acciochè si possa subito prouedere in caso, che alcuno manchi.

CAPO SETTIMO.

Regole del Riceuitore.

1. HAurà vn libro, oue scriuerà da vna parte tutto ciò, che riceuerà per li Poueri, e dall'altra tutto ciò, che spenderà per essi.

2. Quando se gli porteranno le cerche, e le altre cose date per li Poueri, le registrerà subito nel suo libro, e le farà sottoscriuere da qualcheduno di quelli, che le porteranno, ò da qualche altro, per chi non saprà scriuere, e lo sottoscriuerà egli medesimo parimente.

3. Quando se gli darà grano, ò altri mobili grossi, se non può commodamente riporli in sua casa, auuertirà i Deputati di pigliare qualche luogo comodo in presto, ò a pigione, del quale terrà la chiaue, caso che per maggior sicurezza si stimi necessario.

4. Intenderà dalla Congregazione, come deue consegnare, quel che sarà necessario, al Distribuitore del Pane, al Deputato de' Poueri passaggieri, de' Poueri vergognosi, e de' Poueri infermi, e ne terrà conto per suo scarico, e giustificazione.

5. Renderà i suoi conti alla Congregazione, ò a chi ella deputerà a quest'effetto, ogni tre mesi.

6. Se nella Parocchia, ò altroue si deue a' Poueri qualche diritto, ò qualche bene, per fondazione, ò altro, se loro si aggiudicano pene pecuniarie, se loro si lascia qualche legato ne' testamenti, haurà pensiere di sollecitarne il pagamento secondo l'ordine, che ne haurà da' Deputati.

7. Procurerà, che si mettano cassette per li Poueri nelle Chiese, alle botteghe, all'osterie, & altri luoghi, doue si stimerà a proposito, ne terrà le chiaui in qualche luogo sigillato co'l sigillo del Segretario, & anderà a votarle a suo tempo con lui, e poi lo registrerà al suo libro, e sarà sottoscritto da lui, e dal Segretario.

CA-

Digitized by Google

CAPO OTTAVO.

Regole del Distributore del Pane.

1. RIceuerà dal Segretario la lista di quelli, a' quali la Congregazione ordina pane, darà ordine, che si prepari, e si porti al luogo doue s'hà da distribuire all'hora, e giorno determinato, e porrà mente, che il pane sia di peso, ben fatto, e stagionato, e perciò obligherà chi lo fà, a notarui sopra il suo peso, e se vi scoprirà fraude, dourà proucderui.

2. Quando vorrà far la distribuzione, se vi s'incontra qualche Ecclesiastico, lo pregherà a benedir il Pane, e se non ve n'hà, dirà egli stesso, ò farà dir a qualche pouero la benedizione, che si dice alla tauola, e poi farà recitar da tutti i poueri inginocchione ad alta voce il *Pater*, & *Aue*, per quelli, che hanno data la limosina.

3. Dopo l'Orazione, rizzatisi tutti i Poueri, farà leggere il suo catalogo, darà a ciascuno la quantità del pane notato, e nulla per chi senza scusa legittima non sarà venuto a prenderlo, nè ad alcuno di quelli, che non si trouano scritti nel catalogo, ò che non hauranno assistito alla Messa, e alla Dottrina Christiana, auanti la distribuzione.

4. Se vi sono particolari lontani, che non possano commodamente venir al luogo, doue si fà la distribuzione, saprà da' Deputati, se deue dispensar loro il pane in qualche Cappella vicina alla loro Terra, ò darlo egli stesso nel tempo, e luogo ordinario a quelli, che lo piglieranno da parte loro.

5. Il Distributore si ricordi, importar molto, che dia il pane publicamente, ò alla porta della Chiesa, ò al fine della Messa solenne la Domenica, ò in altro simile luogo, sì per edificazione del Popolo, che vede il buon'vso delle limosine confidate a'Deputati, sì perche quelli, che riceuono il pane, non diano ad intendere agli abitanti, per hauer vn pretesto

testo d'accattare, che non ne riceuono, ò non se ne dà loro tanto, quanto ne riceuono. Il che agli abitanti, che credessero queste falsità, potrebbe dar occasione di lamentarsi, che non si souuenga interamente questa sorte di bisognosi, e commouerli a dar'all'auuenire le loro limosine, non a'Deputati, ma a'mendici, a'quali si vedesse, che da'Deputati fosse ricusata.

CAPO NONO.

Regole del Deputato de'Poueri passaggieri.

1. DArà la limosina a'Poueri passaggieri, secondo l'ordine, che ne riceuerà dalla Congregazione, e secondo la sua prudenza, e carità, douendo il Riceuitore somministrar per questo quanto gli bisognerà, e di cui egli terrà conto.

2. Non darà la limosina a'Pellegrini, che dicono andar a'luoghi santi, se non hanno vn'attestato del Curato, ò del Gouernatore della loro Parrochia, e se dubita di qualche fraude sopra quest'attestato, lo sottoscriuerà, notandoui il giorno, nel quale dato hà loro la limosina, acciochè non serua per qualche altro.

3. Vi sono Marinari, i quali tornando dal viaggio, oue hanno guadagnato danaro, se ne vengono a guisa di mendici, in danno de'Poueri, come anche vi sono compagni di bottega, che viaggiano da vna Città all'altra nell'istessa maniera, se s'accorge della furfanteria di questa sorte di gente, dopo hauerli ben'esaminati, negherà loro la limosina, si come a'vagabondi, che fanno professione di mendicare. E se dopo tal rifiuto fanno disordine, ne auuiserà quelli, a'quali tocca l'arrestarli, e metterli prigione.

4. Quando darà il vitto per la sera a qualche pouero, gli darà vn viglietto per farlo alloggiar nelle case, che hanno in costume di ricourar si fatti passaggieri, e nol deono far senz'ordine, e quando esaminerà vagabondi, che conducono

no

Digitized by Google

no donne, con le quali si dicono maritati, gl'interrogherà separatamente, del luogo e del giorno del lor matrimonio, del Curato, e de'Testimonij, del numero, e del nome de'loro figliuoli, e de'loro compari, e commari, del tempo della loro morte, della lor malattia, del luogo della lor sepoltura, e se si trouano bugiardi, li farà gastigare, come concubinarij.

CAPO DECIMO.

Regole del Deputato de' Poueri Vergognosi.

1. DEe far distinzione tra vn Pouero vergognoso, di tal condizione, che farebbe disdiceuole a vederlo mendicar in publico, e vn pouero superbo, che cela la sua pouertà per superbia, e furfanteria. Il Pouero vergognoso è vna persona di qualità, come vna Signora nobile, la vedoua di qualche Auuocato, & altre simili. Il pouero superbo è vn lauorante, ò artegiano, che non può occultar la pouertà della sua condizione, e deue risoluersi a pigliar la limosina in palese, conciosiache, se a questa sorte di gente si desse in segreto, ciascheduno la pretenderebbe nell'istessa maniera. Il che cagionerebbe grandi abusi, e vn danno considerabile a' veri Poueri.

2. Darà la limosina a' Poueri Vergognosi molto segretamente, e secondo la necessità di ciascheduno, in danaro, in grano, ò altro: ma a condizione, che egli conosca chi sia il pouero, per cui gli sarà chiesta la limosina, e segli nominerà in segreto, acciochè, non nominandosegli, il medesimo pouero non facesse chieder più limosine da più intercessori.

3. Saprà dalla Congregazione doue haurà da pigliar queste limosine, che egli dispenserà con economia, secondo la sua coscienza, e ne renderà conto, ò alla Congregazione, ò al Riceuitore, se gliele dà, ma non publicherà mai il nome di questi Poueri Vergognosi.

CA-

CAPO VNDECIMO.

Regole del Deputato de' Poueri Infermi.

1. QVando intenderà, che nella Parrochia sia qualche pouero ammalato, saprà dalla Congregazione quel che hà da fare per souuenirlo, e se il male è grande, prima che ella si raduni, lo farà aiutare, secondo il bisogno, de'remedij, e degli alimenti necessarij.

2. Dal Riceuitore haurà danaro per li correnti bisogni, e gliene renderà conto ogni mese, dopo hauerlo speso per gli ammalati.

3. A' Cercatori, & a quelli destinati al solleuamento de gl'infermi, raccomanderà di far il lor debito, e far loro dare, ò danaro, ò gli alimenti, e remedij, che deuono seruir per essi.

4. Darà ordine, che il Guardarobba presti della biancheria, & altre robbe, che egli haurà, necessarie a questi Poueri, durante la malatia, e gliele restituirà, dopo che saranno guariti.

5. Per li rimedij procurerà, che qualche persona caritatiua ne dispensi nella Parrochia senza pagamento, ò che la Congregazione ne faccia venire da'luoghi, oue sono migliori. Procurerà ancora, che qualche Chirurgo, ò altra persona abile caui sangue per carità, ò se vuol esser pagato, gli darà il salario.

6. Se la Parrochia hà qualche casa propria a metterui gl' infermi, darà ordine, che vi sieno portati, per esserui meglio souuenuti, e con meno spesa, che a casa loro. Se l'ammalato ricusa d'andarui, lo dirà a' Deputati, e se non obbedisce a'loro ordini, l'abbandonerà, e non gli darà più cosa alcuna.

CA-

CAPO DVODECIMO.

Regole del Procuratore de' Poueri.

1. IL Procuratore, più che si può, dee esser di molta esperienza e pratica, e haurà cura di difender le ragioni de' Poueri, quando saranno litigiose, e di far pagare a suo tempo i legati pij lasciati loro, e gli altri debiti, che ad essi appartengono.

2. Se qualche pouero orfano, ò altri, che stanno a spesa della Congregazione, riceuono qualche ingiustizia ne' loro beni, ò siano oppressi a torto, ò non sieno pagati di quel che loro è douuto, li proteggerà, e se occorre, ne farà consapeuole il Procuratore fiscale, che li deue difendere.

3. Se si aggraua la Congregazione di figliuoli Proietti, ò de' poueri, che deon alimentarsi da' loro parenti, che hanno da poterli aiutare, li farà condannar ad hauer cura di essi, e a pagare alla medesima, quel che haurà dato loro nel tempo, che sono stati abbandonati.

CAPO DECIMOTERZO.

Regole de' Cercatori.

LA Congregazione deue determinar il tempo, e luogo delle cerche, e se douranno farsi straordinariamente da tutti i Deputati, e ordinariamente da alcuni di essi.

1. Quelli, che cercano nelle Chiese le domeniche, e le feste, deono farlo con gran modestia, e silenzio, e quando soprauuiene loro qualche impedimento, pregar qualche altro di quelli notati per le cerche, a supplir in lor luogo.

2. Subito che hauranno finita la cerca, la consegneranno al Riceuitore, e la vedranno scritta nel libro, ch'essi sottoscriueranno, ò faranno sottoscriuere da qualche altro per essi.

3. Quelli che cercano alle case, nel principio di ciascun

mese

Digitized by Google

mese, deono andarui sempre in compagnia, e non mai soli, affinchè alcuni spiriti sospettosi non dubitino della lor fedeltà, e se loro sopravuiene qualche impedimento, pregheranno qualche altro a cercar in lor vece.

4. Essendo la cerca, che si fà per li poueri, vn' opera santa e religiosa, non deono mai bere nelle case, oue vanno, nè gli abitanti darne loro, acciochè vn'azione santa non diuenti profana, e scandalosa.

5. Si piglierà nella cerca tutto ciò, che altri haurà diuozione, e modo di dare, cioè, danaro, grano, biancheria, abiti, butiro, lana, filo, e quanto può seruir a' Poueri, e può esser venduto per souuenirli,

6. Se qualcheduno dà vna limosina, che da' Cercatori non possa commodamente portarsi, si metterà in qualche casa vicina, come in deposito, e si manderà a pigliarla quanto prima, per consegnarla al Riceuitore, il quale la registrerà nel suo libro, e sottoscriuerà, dopo hauerlo fatto sottoscriuere da qualcheduno de' Cercatori.

7. Si dee hauer cura di cercar particolarmente nel tempo della ricolta del grano, del vino, della lana, e dell'altre robbe ordinarie.

CAPO DECIMOQVARTO.

Regole del Guardarobba.

1. HAurà cura degli abiti, biancherie, mobili, e suppellettili date per seruizio de' Poueri, delle quali robbe terrà vn Inuentario autentico.

2. Farà contrasegnar tutte queste robbe, mettendoui vna croce, o altro segno ordinato dalla Congregazione.

3. Secondo gli ordini, che haurà dalla Congregazione, le distribuirà a' Poueri, ò le presterà agli ammalati in que' luoghi, oue non sono ospedali publici.

4. Guariti, ò morti che sieno questi poueri, sarà suo pensiere di ricouerarle, e rimetterle nella Guardarobba.

Ora-

Digitized by Google

Orazione auanti la Congregazione.

VEni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.

℣. *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.*

℟. *Et renouabis faciem terræ.*

OREMVS.

DEus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Signor mio Saluator Giesù Christo, che hauete detto, che terrete per fatto a Voi medesimo ciò, che si farà per li Poueri: eccoci radunati nel vostro santo Nome per sollcuamento di tutti i Poueri di questa Città, de' quali Voi siete il Protettore, il Consolatore, e il Padre, fate che il vostro santo Spirito presieda a quest'adunanza, che il vostro puro amore ne sia il motiuo, e che tutto ciò, che vi sarà deliberato, sia a vostra gloria, e per salute delle nostre anime. Così sia.

Orazione dopo la Congregazione.

SVB tuum præsidium confugimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed à periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa, & benedicta.

℣. *Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.*

℟. *Vt digni efficiamur promissionibus Christi.*

ORE-

Digitized by Google

OREMUS.

Defende, quæsumus Domine, Beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni aduersitate familiam, & toto corde tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidijs. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Date, mio Dio, la vostra santa benedizione a quest' adunanza, prima che si separi, e fate, che tutte le persone, che la compongono, non cerchino altro, che di piacerui in tutte le loro azioni, che perseuerino nel medesimo spirito d compassione verso i Poueri, che voi hauete loro inspirato, che stiano sempre vnite tra loro, e fortificate dalla vostra diuina grazia, che vi chiedono con profondo rispetto, & vn'intera fiducia, habbiano a meritare d' esser vnite à Voi, e goderui nella Eterna Beatitudine. Così sia.



Digitized by Google